TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL SALAME DI VARZI, DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 9

Sanzioni a tutela dell'originalità del prodotto

La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di cui all'articolo 1 di salami i quali non abbiano i requisiti e le caratteristiche prescritti dalla presente legge sono puniti a norma delle vigenti leggi contro le frodi. A norma delle medesime leggi sono altresi' puniti l'uso della predetta denominazione accompagnata da qualificativi di qualsiasi genere che costituiscano deformazioni della denominazione stessa nonche' l'uso di indicazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
Estremi	Legge 30 maggio 1989, n. 224
Capo	IV — Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-del-salame-di-varzi/art-9-sanzioni-a-tutela-dell-originalita-del-prodotto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it